COMUNE DI COMO
Il Sindaco

Como, 11 agosto 2014

Al Consigliere Comunale
Alessandro Rapinese

SEDE

Con riferimento alla Sua interrogazione del 1 agosto 2014, prot. 37033, trasmetto in allegato la nota di risposta a firma del Segretario Generale dott.ssa Petrocelli.

Cordiali saluti

Dott. Mario Lucini

/pm

COMUNE DI COMO

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Antonella Petrocelli

Al Sig. Sindaco
Dott. Mario Lucini
SEDE

OGGETTO: Interrogazione Consigliere Rapinese – prot. 37033 del 1 agosto 2104

Egregio Sig. Sindaco,
in riscontro al tema oggetto dell'interrogazione in argomento, formulata dal Consigliere Alessandro Rapinese e tesa a verificare se il Dirigente Ing. Pietro Gilardoni al momento dell'assunzione della predetta carica (agosto 2013) si trovasse o meno nelle condizioni di conferibilità dell'incarico in base all'art 4 del D. Lgs. N. 39/2013, le rappresento quanto segue.

Tale richiesta viene formulata in modo specifico in relazione a due incarichi che l'ing. Gilardoni ha ricevuto dal Comune di Como: uno con determinazione n. 96/2012 inerente il collaudo statico per i lavori di ampliamento al cimitero di Monte Olimpino e relativo al periodo febbraio-luglio 2012; l'altro con determinazione n. 1029/2012, unitamente all'Ing. Antonio Capsoni, avente ad oggetto la verifica di idoneità statica della copertura della tribuna d'onore dello Stadio Sinigaglia, incarico svoltosi nel periodo agosto-settembre 2012.

Nel rassicurarla circa l'esito positivo sulla verifica dei requisiti di idoneità e di conferibilità, nonché di assenza di cause di incompatibilità, in capo all'ing. Pietro Gilardoni al momento dell'assunzione in qualità di Dirigente presso il Comune di Como, verifica che oltre ad essere svolta dagli uffici competenti è stata altresì oggetto di un mio approfondimento, le comunico che gli incarichi citati dal Consigliere Rapinese non determinano in alcun modo alcuna condizione di inconferibilità prevista dall'art 4 del D.- Lgs. N. 39/2013.

La norma infatti, applicata ed interpretata al caso in questione, avrebbe impedito all'Ing. Gilardoni di assumere la carica di Dirigente esterno presso il Comune di Como (art 4, comma 1, lettera c) solo se lo stesso nei due anni precedenti avesse "impersonato" una delle seguenti situazioni:

a) **Aver svolto incarico o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico**. Per espressa dicitura di legge (art 1, comma 2 lett. e) per *incarichi e cariche in enti di diritto privato* si intende la carica di Presidente, Amministratore delegato, posizione di dirigente, svolgimento di attività stabile di consulente. Non risulta in alcun modo che l'ing. Gilardoni versasse in una di queste condizioni nel momento in cui ha assunto la carica di Dirigente presso il Settore Reti del Comune di Como. Né può eccepirsi che era stato precedentemente nominato quale Consigliere di amministrazione di Comodepur. Tale condizione, peraltro rimossa con sue dimissioni in data 26 luglio 2013, integrava la fattispecie di incompatibilità ex art 12, comma 4 lett c) del medesimo D. Lgs. N. 39/2013, che fa obbligo al soggetto che versi in tale condizione, di porvi rimedio attraverso alla rinuncia ad una delle posizioni che generano la situazione di incompatibilità;

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como
Tel. 031 252260 - Fax. 031 252058
segretariogenerale@comune.como.it

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134
www.comune.como.it

b) **Aver svolto in proprio attività professionali se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.** Deve ritenersi che tale inciso si riferisca ad attività professionali svolte per conto di soggetti giuridici nei confronti dei quali il Comune esercita un potere di regolazione e finanziamento. Anche in questo caso Gilardoni non risulta aver svolto attività professionali per conto di soggetti giuridici che versano in condizioni di regolazione o di finanziamento da parte dell'ufficio che ha assunto in qualità di Dirigente. In altri termini, la *ratio* della norma è tesa ad evitare che soggetti, che nei due anni precedenti abbiano svolto funzioni del tipo indicato, possano poi trovarsi a dover assumere provvedimenti o decisioni dirigenziali in ambiti in cui hanno impersonato, secondo le diciture sopra indicate, un ruolo contrapposto presso un ente nei confronti del quale il dirigente medesimo, per competenza di settore o ufficio, esercita poi poteri di regolazione o di finanziamento.

Se si volesse poi dare una lettura ancora più ampia della norma, e ritenere che nella lettera del comma 1, prima parte, dell'art 4 in parola, debbano ricomprendersi anche tipologie di incarico del tipo di quelle citate dal Consigliere Rapinese (cioè fattispecie del tutto diverse – incarichi conferiti nei due anni precedenti dal Comune di Como), in ogni caso l'estraneità degli incarichi conferiti all'Ing. Pietro Gilardoni allo *specifico settore o ufficio* che l'Ingegnere è andato a dirigere fa propendere per una totale assenza di cause di inconferibilità in capo al medesimo professionista.

Su tale ultimo punto, indagato peraltro a scopo cautelare, si esprime l'opinione che, a ben guardare, la legge in commento non decreta l'inconferibilità dell'incarico dirigenziale a chi nei due anni precedenti ha svolto attività professionale retribuita direttamente dal Comune di Como, come adombrato dal Consigliere Rapinese. E va altresì aggiunto che le norme che limitano l'esercizio di diritti in capo ai soggetti sono sempre di stretta interpretazione.

Se tuttavia, oltre il rigore della norma, si vuol anche prendere in considerazione la situazione oggetto dell'interrogazione, ben può affermarsi che neanche questa situazione genera inconferibilità in capo all'ing. Gilardoni per i motivi esposti nel penultimo capoverso.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento o integrazione.

Cordialmente

Il Segretario Generale
Antonella Petrocelli